

COMUNE DI FIRENZUOLA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ART.2 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	3
TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	3
ART.3 REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA'	3
ART.4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	4
TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA	4
ART.5 DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	4
ART.6 REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'	5
TITOLO IV –DISPOSIZIONI COMUNI	5
ART. 7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	6
ART. 8 TRASFERIMENTO E SUBINGRESSO.....	7
ART.10 CONTROLLI E SANZIONI.....	7
ART.11 INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	8
ART.12 INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI E FESTIVITA'	8
ART.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
ART.14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI	8
ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE	10
ALLEGATO “B” – DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI	23

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
 - acconciatore come definita dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005;
 - estetista come definita dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e dalla L.R. n. 74 del 17 ottobre 1994.
2. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma itinerante, su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salvo quanto previsto ai successivi artt. 2, secondo comma e 14.

ART.2 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, da parte dei soggetti in possesso delle qualificazioni professionali previste dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005 per l'attività di acconciatore e dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990 per l'attività di estetista.
2. Nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme, previa stipula di apposite convenzioni con le competenti pubbliche amministrazioni, le attività di acconciatore possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi che operano in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.
3. È consentito inoltre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui al precedente comma che il personale dei suddetti esercizi possa eseguire prestazioni occasionali presso abitazioni private a favore delle persone con difficoltà di deambulazione nonché in occasione del matrimonio.

TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART.3 REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA'

1. Al fine di avviare l'attività di acconciatore, così come definita all'art. 2, comma 1 della legge n. 174/2005, occorre:
 - a) il possesso dei requisiti morali con riferimento alla legge n. 575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c) che l'attività sia svolta in locali aventi una destinazione d'uso compatibile e caratteristiche di conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal presente regolamento.

ART.4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi di collaboratori nelle forme previste dalla L. n. 174/2005. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono eseguire anche semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.

Tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto per queste specificatamente previsto nell'allegato A) del presente regolamento e nelle disposizioni igieniche di cui all'allegato B).

2. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse, anche al fine della continuità dei trattamenti in corso, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le abilitazioni previste da leggi speciali.

3. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:

a) di custodire presso i locali sede dell'attività la dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art. 7 ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione alla stessa;

b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

c) di esporre al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

4. Nella conduzione dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.

5. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

6. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA

ART.5 DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di estetista, così come definita all'art. 1 della legge n. 1/1990, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti. Rientra nell'attività dell'estetista anche l'attività di onicotecnica, che comporta il trattamento della superficie dell'unghia per renderla idonea all'applicazione di resine e/o semilavorati da adattare alla conformazione dell'unghia.

2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:

- tecniche manuali;

- con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990 ad eccezione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata;

- l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n. 39.

3. Non rientrano nelle attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, le attività afferenti alle professioni sanitarie e tecnico sanitarie individuate dalle normative vigenti,

anche se rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume, le quali pertanto non potranno essere esercitate negli stessi locali in cui si svolge l'attività di estetista ai sensi del presente regolamento. È vietata la redazione e prescrizione di diete.

4. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

5. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:

a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività la dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art. 7 completa dei relativi allegati ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione alla stessa;

b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.

7. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

8. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

ART.6 REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di estetista occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla legge n. 575/65 e al D.P.R. n. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;

- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;

- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la disponibilità di locali aventi una destinazione d'uso compatibile con l'insediamento negli stessi di attività di estetista e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'allegato A) del presente regolamento.

TITOLO IV –DISPOSIZIONI COMUNI

ART.7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore e dell'attività di estetista è soggetto alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente; l'attività può avere inizio decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione conformemente al disposto di cui all'art. 19 della legge n. 241/90. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

2. La dichiarazione, redatta compilando anche gli appositi moduli predisposti dal Comune, deve contenere i dati anagrafici del richiedente e dell'impresa, l'autocertificazione del possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla legge, l'individuazione dei locali sede dell'attività e deve inoltre essere corredata dei seguenti elaborati in triplice copia:

- a) elaborati grafici dell'insediamento in pianta, prospetto e sezioni, scala almeno 1/100, riportanti dimensioni, altezze, superfici finestrate apribili, destinazione d'uso dei vari spazi e ambienti, localizzazione delle apparecchiature in uso compresi i lavelli, schema smaltimenti reflui;
- b) relazione tecnica descrittiva dell'immobile, firmate da un tecnico professionista, con particolare riferimento a:
 - destinazione urbanistica dei locali e agibilità degli stessi;
 - approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti liquidi e solidi;
 - illuminazione dei locali, sia naturale che artificiale e loro areazione (compresi quelli di servizio quali spogliatoi e WC);
 - per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento dell'aria, anche se limitato a parte dell'esercizio, descrizione delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e planimetria con la localizzazione delle diverse componenti dell'impianto stesso compreso il punto di presa esterna dell'aria da immettere e quello di espulsione di aria viziata;
- c) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'impresa installatrice e per impianti realizzati precedentemente e non modificati, dichiarazione in tal senso del richiedente;
- d) per i locali a uso estetico, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme CEI vigenti (Norma CEI 64-8/7; V2-Sezione 710)
- e) copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti di riscaldamento, idrico sanitario e di condizionamento, redatti da un tecnico abilitato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- f) dichiarazione di agibilità o abitabilità (art. 11 legge n. 46 del 05.03.1990);
- g) relazione descrittiva in merito alle prestazioni e trattamenti che si intende eseguire, con indicazione di tutte le attrezzature che saranno utilizzate; numero di addetti previsti; modalità di pulizia e disinfezione di ambienti, superfici e strumenti, alle precauzioni adottate per la prevenzione del contagio da malattie trasmesse per via ematica (uso di materiali a perdere, modalità di disinfezione e/o sterilizzazione ecc.), allegando scheda tecnica descrittiva dell'eventuale sterilizzatore elettrico e/o il foglietto illustrativo dei disinfettanti chimici impiegati;
- h) scheda descrittiva relativa a ciascuna apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei tempi di periodica revisione;
- i) ricevuta versamento diritti sanitari.

3. L'ufficio comunale competente, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, istruisce il procedimento coinvolgendo le competenti strutture dell'azienda sanitaria locale e gli altri uffici comunali competenti.

ART. 8 TRASFERIMENTO E SUBINGRESSO

1. Il trasferimento di un esercizio abilitato deve essere preventivamente comunicato al Comune allegando la documentazione prescritta al precedente articolo 7 e l'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
2. Il subingresso, senza modifiche dei locali e delle attrezzature, nella titolarità o nella gestione di un esercizio in attività da parte di un soggetto in possesso della prescritta abilitazione professionale deve essere preventivamente comunicato al Comune ed è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività. Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4, della legge n. 443/85, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno chiedere di proseguire nell'attività ai sensi dell'art.5 della legge n. 443/85. L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale. Dell'avvenuta variazione circa la titolarità dell'esercizio verrà data comunicazione da parte del competente ufficio comunale alla Azienda U.S.L.
3. La comunicazione di subingresso deve contenere i dati anagrafici del subentrante, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge, la dichiarazione circa l'assenza di modifiche a locali, impianti e attrezzature d'esercizio. Alla comunicazione deve essere allegato l'atto di compravendita, affitto o altro titolo idoneo al trasferimento della proprietà o della gestione. Nel caso di subingresso per mortis causa deve essere allegato atto notorio o dichiarazione sostitutiva con indicazione degli aventi titolo all'eredità, dichiarazione di successione ed autorizzazione del giudice tutelare in caso di eredi minori di età.
4. Alla comunicazione di subingresso con modifiche dei locali e delle attrezzature si applica il procedimento disciplinato al precedente comma 1.

ART.9 VARIAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'utilizzo di nuove apparecchiature elettromeccaniche e l'effettuazione di trattamenti che comportino modifiche significative dell'attività esercitata o che interessino la disposizione delle apparecchiature, la destinazione d'uso degli ambienti, le procedure di sterilizzazione e disinfezione, dovranno essere comunicati trenta giorni prima, rispettivamente, dell'uso dell'apparecchiatura stessa o dell'inizio della nuova attività; la comunicazione dovrà essere corredata dalle schede tecniche delle nuove apparecchiature installate e dagli elaborati di cui al precedente comma 2 dell'art. 7 attinenti alla variazione apportata.

ART.10 CONTROLLI E SANZIONI

1. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla normativa regionale in materia.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (minimo 25,00 euro, massimo 500,00 euro)
3. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza il titolo abilitativo prescritto all'art. 7 o le abilitazioni professionali, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
4. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, l'autorità comunale competente dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si dispone la chiusura dell'attività.

ART.11 INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. Il titolo abilitativo di cui al precedente art. 7 perde efficacia salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:

- a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo;
- b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di:
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana.

2. Con apposito provvedimento adottato nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 241/1990, il competente ufficio comunale accerta l'intervenuta perdita di efficacia della dichiarazione di inizio attività.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la dichiarazione di inizio attività perde di efficacia in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

ART.12 INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI E FESTIVITA'

1. L'orario e i giorni di chiusura obbligatoria delle attività di cui al presente regolamento sarà disciplinato con apposita ordinanza sindacale sentite le associazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative nel rispetto dei principi di flessibilità, libera determinazione degli esercenti ed adeguatezza dell'offerta.

ART.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, non devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dall'allegato tecnico al presente regolamento, a condizione che non intervengano modifiche o variazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente dovranno tuttavia adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato B) del presente regolamento, nonché dotarsi delle attrezzature di cui allegato A) (armadietti, asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al nuovo regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia.

ART.14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in ambienti che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) i locali dove queste vengono esercitate devono essere adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
- b) i locali devono essere funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
- c) i locali e le attrezzature devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
- d) deve essere utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.

2. Le attività di cui al presente regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi che operano in sede fissa utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività.
3. Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio-sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario, con particolare riferimento alla esclusione di malattie infettive diffuse.
4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Per attività di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti dall'azienda ASL ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

- ATTIVITA' DI ACCONCIATORE -

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq.3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq.2.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento edilizio.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq.3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a m.2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un' altezza non inferiore a m.2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene ed edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Areazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione

ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m.2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché le attività di acconciatore e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq.1,20 con larghezza minima di cm.90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq.1,00 con larghezza minima di cm.90.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro di acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m.2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m.2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di m.2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a m.2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

PREPARAZIONE DI TINTURE

I procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose per gli addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in un locale od area separata, su un piano di lavoro sottostante un'apertura finestrata o dotato di cappa di aspirazione da banco.

- ATTIVITA' DI ESTETISTA -

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro.

All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di m.2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm.30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq.6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq.3:

manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte "parrucchiere");

pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;

solarium viso;

solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I dispositivi di chiusura delle cabine devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. *(N.B. Trattasi in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse).*

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.

Altezza minima:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a m.2,70.

L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza non inferiore a m.2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium; idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Aerazione:

Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette e devono essere disponibili mezzi di protezione individuali per utenti e addetti.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

DOCCIA

Caratteristiche generali:

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c..

La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia.

Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

Dotazioni funzionali minime:

Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

Altezza e superficie dell'anti-doccia:

Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio antistante il box deve avere un'altezza media non inferiore a m.2,40, calcolata come per i servizi igienici, e una superficie minima di mq.0,60 con lato minimo cm.80.

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

Illuminazione:

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale wc ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m.2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché le attività di acconciatore e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n. 236/1989 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq.1,20 con larghezza minima di cm.90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq.1,00 con larghezza minima di cm.90.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m.2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2. per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina aperta nella parte superiore, che deve avere una luce minima di cm.30, l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito

indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m.2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm.30, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale dell'edilizia.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro. Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq.4.

5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di acconciatore e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di acconciatore ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

7. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento comunale dell'edilizia. A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm.80. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti. L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento comunale dell'edilizia.

8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.

ALLEGATO “B” – DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI

LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

(Trattamento delle superfici, dei pavimenti, delle pareti e degli arredi. Impianti)

Il lavaggio deve essere effettuato con acqua contenente sostanze con azione detergente e disinfettante in concentrazioni adeguate. La soluzione di lavaggio deve essere sostituita almeno dopo ogni operazione.

Pavimenti:

Prima del lavaggio si raccomanda di rimuovere la polvere mediante la spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua.

Pareti:

Devono essere accuratamente spolverate e lavate secondo le disposizioni sopradette.

Arredi:

Deve essere rimossa la polvere utilizzando, in rapporto alla superficie da pulire, panni anti-statici, apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata:

Ricambio d'aria degli ambienti o semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo.

Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono l'umidificazione dell'aria immessa negli ambienti, al fine di contrastare la contaminazione da *Legionella pneumophila* (per maggiori dettagli si rinvia al Documento 4 aprile 2000 della Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni – Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi)

Impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue (nere e saponose):

Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto.

In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere:

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte.

Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione ad alto livello o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Vasche, apparecchiature per l'abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore:

Dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, lettini per massaggi o altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici:

Devono essere tenuti costantemente in condizioni di perfetta pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette da lenzuolini monouso (tipo tessuto non tessuto) o da lavare dopo ciascuna utilizzazione.

Rasoi:

Devono montare esclusivamente lame monouso, da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Forbici per il taglio dei capelli:

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

Tosatrici:

Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio.

Aghi per depilazione con diatermocoagulazione:

Devono essere tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati, essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago personale.

Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico:

Viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Manipoli e supporti in genere di strumenti taglienti o a punta:

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e, prima del successivo utilizzo, essere sottoposti a trattamenti di disinfezione ad alto livello o sterilizzazione.

Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal colore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.):

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati ed infine riposti in appositi contenitori.

Biancheria:

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante (anche candeggina) prima dell'ultimo risciacquo.

Varie:

L'applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso. Il prelievo di creme dai contenitori deve essere eseguito con apposite spatole monouso. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso, devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento di una sua fuoriuscita accidentale.

NORME DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

- Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso
 - Non indossare anelli, bracciali, orologi durante il lavoro
 - Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro
 - Tenere le unghie corte e pulirle utilizzando uno spazzolino apposito individuale;

- Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - 1) all'inizio ed alla fine del turno
 - 2) prima e dopo ogni prestazione e, in particolare prima e dopo trattamenti che comportano un esteso e prolungato contatto con la cute del cliente;
 - 3) dopo l'uso di prodotti
 - 4) dopo l'uso dei servizi igienici
 - 5) in caso di contatto accidentale, certo o sospetto, con sangue o liquidi organici dopo un accurato lavaggio con acqua e sapone, disinfettare con prodotti a base di iodio
- Usare guanti monouso idonei e di spessore adeguato:
 - quando si prevede contatto accidentale con il sangue (manicure pedicure ecc)
 - durante le procedure di pulizia e di disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e di disinfezione di superfici contaminate da sangue
 - quando si hanno eczemi, lesioni infiammatorie o ferite alle mani
 - nelle situazioni previste al paragrafo 5) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura
- evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani
- è raccomandato l'uso di guanti anche in caso di trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente
 - le mani possono essere protette con "creme barriera"
 - usare aghi, lime e taglienti di tipo monouso tutte le volte che è possibile
- smaltire aghi e taglienti monouso in appositi contenitori resistenti, rigidi, costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire e impedisca la sua fuoriuscita accidentale, a chiusura ermetica;
- gli strumenti acuminati e taglienti (forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni, ecc.) destinati a venire a contatto con cute integra o lesa o con annessi cutanei, qualora non siano monouso, devono essere sottoposti a trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello (si veda il paragrafo 4).
- ogni altro strumento che sia venuto accidentalmente in contatto con il sangue, anche le forbici per capelli, deve essere immediatamente sottoposto a tali trattamenti
- gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in contenitori chiusi, lavati e disinfettati ad alto livello, fino a nuova utilizzazione.
- la biancheria macchiata di sangue va lavata a 90°C; se il lavaggio deve essere effettuato a 60°C deve essere aggiunto un disinfettante a base di cloro (ad esempio varechina)
 - le parti da trattare con strumenti acuminati, taglienti o comunque traumatizzanti devono essere lavate con acqua, sapone e disinfettate;
 - per la rasatura devono essere utilizzati esclusivamente rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente il quale deve avere la possibilità di lavare con acqua corrente e trattare con soluzioni disinfettanti la parte rasata;
 - la matita emostatica "fermasangue" deve essere monouso

Precauzioni da adottare con gli strumenti a punta e taglienti

- lo smaltimento di tali strumenti deve essere contestuale al loro utilizzo; non devono essere lasciati in giro;
- non si deve cercare di raccogliere strumenti taglienti o a punta che stanno cadendo;
- devono essere sempre trasportati su apposito vassoio, non in tasca, ecc.
- non si deve cercare di prelevare nulla dai contenitori di smaltimento.

In caso di ferita o di punture accidentali durante i trattamenti o la pulizia degli strumenti occorre

- favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue
- lavare con acqua e sapone
- disinfettare con idonei prodotti, ad es. povidone iodio al 2,5%
- rivolgersi ai servizi di prevenzione della propria USL o al medico curante entro 24 ore

In caso di superficie sporca di sangue, l'operatore deve:

- 1) indossare guanti idonei,
- 2) applicare un disinfettante a base di cloro in polvere, se la contaminazione è ampia
- 3) lavare con soluzione detergente,
- 4) sciacquare,
- 5) asciugare con materiale a perdere,
- 6) disinfettare con prodotti a base di cloro, lasciandoli agire per il tempo necessario,
- 7) asciugare con materiale a perdere

PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE O LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DI STRUMENTI ED OGGETTI NON MONOUSO

Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi, patogeni e non, comprese le spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microrganismi sopravvivono in ambienti ostili.

Disinfezione ad alto livello: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore. Deve essere utilizzata soltanto per gli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero trattati con calore. La sterilizzazione è sempre da preferire alla disinfezione ad alto livello.

Trattamento degli strumenti

Fase preliminare di pulizia

- I capelli eventualmente presenti su alcuni strumenti devono essere rimossi a secco prima dell'immersione.
- Indossare guanti di gomma che coprono l'avambraccio.
- Usare detergenti non schiumogeni, per non nascondere il materiale tagliente.
- Gli strumenti devono essere immersi, subito dopo l'uso, in una soluzione detergente – disinfettante, per almeno 30 minuti; se si usano appositi apparecchi ad ultrasuoni sono sufficienti 3-4 minuti; il liquido contenente le sostanze detergenti e disinfettanti deve essere sostituito con le frequenze indicate dal produttore;
- In questa fase possono essere utilizzati disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio (varechina), per gli strumenti non metallici, polifenoli o altri di pari efficacia.
- Smontare le parti assemblate eventualmente presenti.
- Lavare e spazzolare in immersione, per evitare schizzi, con apposito spazzolino.
- Sciacquare con acqua corrente e asciugare con salviette a perdere.
- Togliersi i guanti e lavarsi mani ed avambracci.

Sterilizzazione con calore

Può essere ottenuta con calore secco o umido.

– *vapore in pressione (autoclave) a 121°C per almeno 20 minuti* – è il metodo di scelta

le operazioni di installazione, attivazione, manutenzione e i controlli periodici dell'autoclave devono essere effettuati nel rispetto del manuale istruzioni.

È consigliato il confezionamento degli strumenti in buste, avendo cura di riempirle non oltre i $\frac{3}{4}$ e di applicare delle protezioni sulle punte per evitare la rottura della busta; le buste sigillate, correttamente conservate in armadio chiuso, preservano gli strumenti fino a quando non saranno aperte davanti all'utente, di norma entro trenta giorni dalla sterilizzazione.

Gli strumenti collocati su vassoi portaoggetti non devono essere a contatto.

È raccomandato verificare la temperatura raggiunta mediante l'uso di indicatori.

Ricordarsi che anche la camera dell'autoclave deve essere pulita regolarmente, usando detergenti non schiumogeni, sciacquando e asciugando accuratamente per evitare la formazione di incrostazioni e depositi.

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente mediante l'uso di test biologici presenti in commercio.

- *calore secco con stufe a 170°C per 2 ore*
- *alte temperature con sfere di quarzo a 230°C per alcuni secondi*

tale sistema è utilizzabile soltanto per piccoli strumenti a punta limitatamente alla parte operativa dello strumento; gli strumenti devono essere rimossi afferrandoli per l'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze, sterili o disinfettate ad alto livello.

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente, con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

A sterilizzazione avvenuta, gli strumenti dovranno rimanere nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure essere rimossi con l'ausilio di guanti sterili o pinze, sterili o disinfettate ad alto livello, e trasferiti in appositi contenitori chiusi, sterili o disinfettati ad alto livello, compresi gli espositori con lampade germicide a raggi U.V.

Disinfezione ad alto livello

- *Con calore mediante bollitura per almeno 20 minuti* – cambiare l'acqua ad ogni ciclo
- *con sostanze chimiche*

in caso di materiali non trattabili con calore, è necessario che gli strumenti siano sottoposti a trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico, preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta.

Le sostanze utilizzabili per una disinfezione ad alto livello sono

Glutaraldeide, l'uso di questa sostanza richiede particolari precauzioni, spesso non facilmente attuabili nell'esercizio, e la necessità di un risciacquo abbondante con acqua sterile per eliminare i residui tossici.

Prodotti a base di cloro, sono i disinfettanti consigliati, da usare in soluzioni contenenti lo 0,5% di cloro attivo (5000 ppm) per 30 minuti. Le sostanze più indicate sono:

- *sodio-dicloro-iso-cianurato (NaDCC)*– libera cloro, è disponibile in compresse, è più stabile di altri disinfettanti a base di cloro; la formulazione in polvere all'1% può essere utilizzata per neutralizzare schizzi di sangue prima della fase di pulizia;
- *clorammina-libera cloro*, più stabile di ipoclorito di calcio o di sodio (varechina), è disponibile in polvere o compresse;
- *ipoclorito di sodio* (varechina), può essere utilizzato, diluito 1:10 per la disinfezione di alto livello e 1:100 per una disinfezione di basso livello; è meno stabile e più corrosivo per i metalli dei precedenti; la comune varechina contiene il 5-6% di cloro attivo.

Prodotti a base di iodio: povidone iodio 2,5 – 10 % di iodio: può corrodere i metalli, in particolare l'alluminio.

Possono essere utilizzati altri disinfettanti presenti in commercio, l'efficacia dei quali sia dimostrata essere pari a quella dei prodotti a base di cloro nelle concentrazioni e per i tempi sopra indicati.

Nell'uso delle sostanze disinfettanti devono essere seguite le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (riportate in etichetta/scheda tecnica/ foglio informativo) in merito a concentrazione,

tempo di contatto, modalità di conservazione, stabilità e durata della soluzione, norme di sicurezza, cautele e limitazioni di uso.

Ricordarsi di:

- Evitare l'immersione di oggetti non asciutti nella soluzione disinfettante: diversamente ciò comporta una diluizione della soluzione stessa.
- Sottoporre i contenitori riutilizzabili dopo l'impiego ad accurata bonifica (pulizia, sterilizzazione).
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non miscelare i disinfettanti con altre sostanze o prodotti per la pulizia (si può avere sviluppo di gas o vapori tossici o inattivazione del disinfettante).
- Evitare che il foro d'apertura del contenitore venga direttamente a contatto con le mani dell'operatore o con altro materiale.
- Conservare le soluzioni disinfettanti al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore, ed in apposito armadietto.
- Porre attenzione alla data di scadenza delle soluzioni disinfettanti allestite.
- Non conservare mai i batuffoli già imbevuti di antisettico in quanto le fibre di cotone, assorbendo il principio attivo, riducono il potere antibatterico dell'antisettico.

Fasi della disinfezione ad alto livello

Gli strumenti devono essere

- 1) sottoposti alla fase preliminare di pulizia,
- 2) immersi nella soluzione disinfettante per il tempo indicato dal produttore
- 3) estratti con guanti sterili o pinze, sterili o disinfettate ad alto livello
- 4) lavati con acqua sterile
- 5) asciugati con teli sterili
- 6) riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello

Gli apparecchi a raggi U.V. possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, soltanto per conservare strumenti già sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

RISCHI DA SOSTANZE CHIMICHE IN ACCONCIATURA

(da "Documento regionale sui Rischi da sostanze chimiche in acconciatura" della Regione Piemonte)

Controllo delle caratteristiche del prodotto

Ogni prodotto riporta per legge sul contenitore o imballaggio primario e sull'imballaggio secondario (scatola o astuccio che contiene l'imballaggio primario) una serie di indicazioni atte a definirne il tipo e la funzione, ad individuarne la provenienza ed il produttore, oltre a tutta una serie di informazioni sia di natura commerciale (contenuto, data di scadenza, numero di lotto) sia di carattere informativo specifico sulle caratteristiche e sulla composizione del formulato.

Soprattutto queste ultime rivestono particolare importanza al fine di indirizzare l'utilizzatore non solo sul corretto uso del prodotto, ma anche con lo scopo di evitarne un impiego non corretto nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.

L'art. 6 del DL 24 Aprile 1997 n.126 prevede, infatti, che vengano riportate in etichetta o su foglietto illustrativo l'elenco degli ingredienti e le modalità d'impiego con le avvertenze e le precauzioni da adottare; queste sono previste soprattutto per alcune tipologie di prodotti ed in particolare per quelli destinati ai parrucchieri.

L'utilizzatore professionale nei saloni per l'acconciatura in relazione alla formazione informazione ricevuta, deve tener conto di quanto riportato sul foglietto illustrativo contenuto nella confezione, per evitare i danni conseguenti ad un uso improprio o ad un'esposizione ripetuta a determinate sostanze.

Le mani devono essere protette dai guanti che verranno indossati solo per brevi periodi e per non più di una volta; prima di indossare i guanti è consigliabile spalmare sulle mani una crema barriera che assicura una miglior protezione nel caso in cui si verifichi incidentalmente o per utilizzo non corretto, un passaggio di acqua o di piccole quantità del prodotto utilizzato durante le varie operazioni.

Durante l'uso non si deve lasciare entrare acqua all'interno del guanto; se questo avvenisse accidentalmente, occorre toglierlo e buttarlo, asciugare bene le mani e indossarne un altro paio.

I guanti monouso, per evitare gli inconvenienti descritti, devono essere alti e possibilmente aderire sull'avambraccio, devono essere indossati sempre prima di ogni operazione che coinvolga la manipolazione dei prodotti sia nella fase preparativa che in quella dell'applicazione ed in particolare per le seguenti fasi di lavoro:

- lavaggio dei capelli
- preparazione, applicazione di decoloranti e tinture e loro risciacquo.
- preparazione del liquido per la permanente, miscelazione e applicazione delle soluzioni durante il controllo del fissaggio sull'arricciatura
- lavaggio e neutralizzazione.

Lavare e pulire bene tutto quanto può essere venuto a contatto con i prodotti impiegati

L'uso dei guanti nell'attività di acconciatore

I guanti in lattice danno una protezione al passaggio di alcuni componenti le tinture per capelli relativamente breve (quindici minuti circa), ed inoltre il lattice è un potente allergizzante.

Per questi motivi è indispensabile utilizzare guanti in altro materiale come il polietilene o il vinile. Si ritiene che per le caratteristiche mostrate i guanti in polietilene che si trovano all'interno delle confezioni dei prodotti in vendita al pubblico, possano essere usati in ogni fase lavorativa.

Da prove effettuate in laboratorio su prodotti utilizzati per la tintura dei capelli risulta che i guanti in vinile offrono una buona protezione per circa trenta minuti di utilizzo e fino ad oggi non si sono avute evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie a carico di questo materiale.

Risulta da letteratura che il vinile non dia sufficiente protezione al passaggio dei tioglicolati presenti nei prodotti per permanenti.

Come si tolgono i guanti

Con una delle due mani si sfilare in parte il primo guanto, rovesciandolo in modo che la punta delle dita sia ancora inserita; in questo modo sarà esposta la superficie interna del guanto e con questa si potrà sfilare, rovesciandolo, anche il secondo guanto.